

ASSOCIAZIONE ASILO NIDO
SAINT-CHRISTOPHE – QUART – BRISSOGNE
Sede c/o : Municipio di Saint-Christophe
Loc. La Cure n. 40 * 11020 Saint-Christophe
C.F. 91025560078 – P.I. 00622780070

ASSOCIAZIONE ASILO NIDO
SAINT-CHRISTOPHE – QUART - BRISSOGNE

PIANO INTEGRATO DELL'ATTIVITÀ E
DELL'ORGANIZZAZIONE 2022-2024

P.I.A.O.

(semplificato per Enti con meno di 50 dipendenti)

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 20 ottobre 2022

Sommario

Sezione 1	7
Scheda anagrafica dell'Associazione Asilo nido Saint-Christophe – Quart – Brissogne	7
Sezione 2	8
Anticorruzione	8
Sezione 3	10
Organizzazione	10
Modello organizzativo	10
Organizzazione del lavoro agile	10
Programmazione dei fabbisogni di personale	10
Piano della performance triennio 2022-2024	10
Piano formativo del personale anno 2022	10
Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento	10

Allegato	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza e l'integrità - PTPCT 2022/2024.
----------	--

Premessa

VISTI:

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che, all’art. 6:
 - comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione” (P.I.A.O.), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190P
 - comma 6, prevede che il Dipartimento della Funzione pubblica adotti un PIAO tipo in cui siano definite modalità semplificate per l’adozione del piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali” di cui, in particolare, l’art 169, così come modificato dall’art. 74, comma 1, punto 18 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, l’art. 170 e l’art. 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto legge 30 aprile 2022, n. 22 che all’art. 7 ha stabilito la proroga al 30 giugno 2022 per l’adozione, in sede di prima applicazione, del Piano integrato di organizzazione e di attività;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- il PNA 2019;
- gli Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022 approvati il 02 febbraio 2022 dal Consiglio dell’ANAC;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2022, n. 81 Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022);
- il Regolamento approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sottoscritto il 30 giugno 2022;

CONSIDERATO che con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2022, n. 81 Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione si è provveduto ad individuare e abrogare gli adempimenti relativi agli strumenti di programmazione assorbiti dal P.I.A.O., in particolare all’art. 1, comma 3 viene stabilito quanto segue:

- Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.

PRESO ATTO che nel Regolamento approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sottoscritto il 30 giugno 2022, all’art. 6 si stabilisce quanto segue:

Articolo 6

(Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti)

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all’aggiornamento di quella

esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
 - b) contratti pubblici;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
 - d) concorsi e prove selettive;
 - e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2. (di seguito riportato per estratto):

Articolo 4

(Sezione Organizzazione e Capitale umano)

1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:
 - a) Struttura organizzativa: in questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione, e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - b) Organizzazione del lavoro agile: in questa sottosezione sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:
 - 1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
 - 2) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
 - 3) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
 - 4) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

c) Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

...

2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dimissioni di servizi, attività o funzioni;

...

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.

CONSIDERATO che:

- il ciclo delle performance è disciplinato con riguardo agli enti della Valle d'Aosta dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 all'art. 35, che questo Comune lo ha approvato con deliberazione della Giunta n. 17 del 27 gennaio 2022, e che pertanto, in attesa di un adeguamento della normativa regionale a quella statale in materia, si ritiene di dover continuare a redigere il Piano della performance e la Relazione al piano e conseguentemente di poter non inserire tale contenuto nel PIAO, onde evitare duplicazioni (se ne effettua solo un richiamo e un'allegazione per completezza di lettura, ma, per il momento, rimarrà un adempimento a se stante); inoltre l'Associazione dal 2016 non svolge più alcuna attività in quanto la LR 6/2014 ha trasferito la competenza relativamente alla gestione degli asili nido alle Unité, nel nostro caso all'Unité Mont-Emilius;
- con deliberazione del Consiglio n. 3 del 13 gennaio 2022 si è provveduto ad approvare il PTPCT 2022-2024, che nella redazione del PIAO si è ritenuto di inserire;
- il PEG non è piano obbligatorio per questo ente in quanto non soggetto alla normativa controllo in quanto l'articolo 2 della legge 12 aprile 2022, n. 35 "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico." ha modificato l'articolo 196, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, escludendo i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e l'articolo 28 della l.r. 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria regionale per gli anni 2016/2018) prevede che tale norma si applica anche agli enti locali della Valle d'Aosta; dal 2016 non viene più fatto né il PEG né il DUP;

RITENUTO che:

- in attesa delle ulteriori specificazioni degli strumenti programmatori e di definizione puntuale di un modello tipo di P.I.A.O. previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 6 del D.L. 80/2021, gli atti di programmazione già adottati dall'Ente possano sostanzialmente assolvere alle finalità espresse dal legislatore in relazione ai corrispondenti ambiti programmatici;
- il P.I.A.O. 2022/2024 possa considerarsi un piano di transizione che integra gli atti di pianificazione già assunti dal Comune in attuazione delle norme che regolano l'ordinamento degli Enti Locali con riguardo alle ulteriori prospettive programmatiche indicate dalle disposizioni dell'art. 6 del D.L. 80/2021;

DATO ATTO che, per quanto concerne il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (cd POLA) l'Associazione non ha dipendenti, ma si appoggia ai Comuni che fanno parte dell'Associazione, pertanto non è necessario lo studio di POLA.

DATO ATTO che, per quanto concerne la previsione della dotazione organica l'Associazione non ha dipendenti, ma si appoggia ai Comuni che fanno parte dell'Associazione, pertanto non è necessario programmare la dotazione organica di personale relativamente al fabbisogno del personale.

DATO ATTO che, per quanto concerne la formazione del personale l'Associazione non ha dipendenti, ma si appoggia ai Comuni che fanno parte dell'Associazione, pertanto non è necessario programmare la formazione del personale.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio n. 3 del 13 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022/2024;

RITENUTO, pertanto, di approvare, in prima versione, il Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che ricomprende, con specifico riguardo a questo Ente:

- il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 già approvato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 13 gennaio 2022;

Si precisa, infine, che ogni riferimento all'approvando PIAO, contenuto negli atti programmatici già approvati e qui inseriti per farne parte o riassunti per consentire una lettura organica della programmazione comunale, nonché ogni riferimento all'assenza del decreto del Presidente della Repubblica di armonizzazione e al Decreto ministeriale della Funzione pubblica sono da intendersi corretti con le premesse di cui sopra, si procederà al loro emendamento al momento di una revisione complessiva della programmazione.

Sezione 1

Scheda anagrafica dell'Associazione Asilo nido Saint-Christophe – Quart - Brissogne.

Denominazione: Associazione Asilo nido Saint-Christophe – Quart - Brissogne.

Indirizzo: c/o il Comune di Saint-Christophe - Loc. La Cure n. 40

PEC: asilosqb.vda.it@pec.it

PEI: info@asilosqb.vda.it

Codice fiscale: 91025560078

P. IVA 00622780070

Codice ISTAT: 007058

Sito web istituzionale: l'associazione non ha un proprio sito web ma utilizza il sito del Comune di Saint-Christophe <https://www.comune.saint-christophe.ao.it>

Sezione 2 Anticorruzione

L'Associazione Asilo nido Saint-Christophe – Quart - Brissogne ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza e l'integrità - PTPCT 2022/2024 con la deliberazione di Consiglio n. 3 del 13 gennaio 2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - PTPCT 2022/2024".

In allegato si riporta il Piano e i suoi allegati. (allegato n. 2)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza sono, come richiesto dal PNA 2016 e dal d. lgs 97/2016, unificati in capo a un unico soggetto.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Associazione Asilo nido Saint-Christophe – Quart - Brissogne è il Segretario arch. Ravasenga Mauro, nominato con decreto sindacale del Comune di Saint-Christophe n 2 del 25 maggio 2021, e individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione con deliberazione del Consiglio n. 2 del 13 gennaio 2022.

La nomina quale RPCT è stata debitamente comunicata all'ANAC e pubblicata sul sito del Comune di Saint-Christophe, nella pagina dell'Associazione Asilo nido Saint-Christophe – Quart – Brissogne, sezione Amministrazione Trasparente.

Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (RASA)

L'individuazione del RASA costituisce una misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.

Il ruolo di RASA per l'Associazione Asilo nido Saint-Christophe – Quart - Brissogne è svolto dal Segretario arch. Ravasenga Mauro, il quale è responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante sino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10 del d. lgs. n. 50/2016). Detto funzionario ha già implementato l'AUSA con quanto richiesto dalle norme e dalle indicazioni dell'ANAC.

C.I.V.

In base a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 6/2014 la Commissione indipendente di valutazione della performance è istituita presso la Presidenza della Regione.

Essa è composta da tre membri e svolge le sue funzioni, in particolare, riferendo direttamente agli organi di direzione politico-amministrativa, ai quali comunica le criticità riscontrate e suggerisce gli eventuali correttivi da adottare, le proprie funzioni per l'Amministrazione regionale, per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, tra i quali la Chambre Valdôtaine, e per gli enti locali e le loro forme associative.

I dati ad essa relativi sono reperibili al seguente link:

<https://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente/personale/oiv/>

Nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" sono consultabili i documenti che questo organismo redige a seguito della verifica della Trasparenza: Documento di attestazione, Scheda di sintesi e griglia di verifica.

U.P.D.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari è parimenti individuato a livello regionale, ai sensi della legge regionale n. 6/2014 che prevede all'art. 6 che I Comuni valdostani esercitano in forma associata, per il tramite dell'Amministrazione regionale, le funzioni e i servizi comunali relativi ai procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità.

L'ufficio ha sede presso il Dipartimento personale e organizzazione della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Revisore dei conti

Il revisore dei conti è stato nominato a seguito delle elezioni generali comunali di settembre 2020, per il quinquennio di mandato amministrativo 2020-2025, nella persona del dottore commercialista Giovinazzo Michele.

Degno di nota in merito alla figura del revisore è il parere del Ministero dell'Interno del 3 novembre 2020 sull'interpretazione dell'art. 236 del TUEL ritenendo che Il revisore non può svolgere la funzione di componente dell'OIV nel medesimo ente locale per evitare l'insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

Sezione 3

Organizzazione

Modello organizzativo

L'Associazione non ha dipendenti, ma si appoggia ai Comuni che fanno parte dell'Associazione, pertanto non c'è un modello organizzativo distinto.

Organizzazione del lavoro agile

DATO ATTO che, per quanto concerne il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (cd POLA) l'Associazione non ha dipendenti, ma si appoggia ai Comuni che fanno parte dell'Associazione, pertanto non è necessario lo studio di POLA.

Programmazione dei fabbisogni di personale

DATO ATTO che, per quanto concerne la previsione della dotazione organica l'Associazione non ha dipendenti, ma si appoggia ai Comuni che fanno parte dell'Associazione, pertanto non è necessario programmare la dotazione organica di personale relativamente al fabbisogno del personale.

Piano della performance triennio 2022-2024

L'Associazione non svolge più nessuna attività, nemmeno di ENTE, pertanto non ci sono obiettivi e di conseguenza non è possibile redigere il Piano delle performance.

Inoltre è in corso l'analisi del possibile scioglimento dell'Associazione.

Piano formativo del personale anno 2022

DATO ATTO che, per quanto concerne la formazione del personale l'Associazione non ha dipendenti, ma si appoggia ai Comuni che fanno parte dell'Associazione, pertanto non è necessario programmare la formazione del personale.

Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento

Ai sensi dell'art.57, comma 2, lettera e) del D.L. n.124/2019, a decorrere dal 2020, agli enti locali non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 594, della legge n.244/2007.

Da qualche anno il piano in oggetto è stato assorbito dal DUP, per cui non esiste più come adempimento a sé stante; la confusione nasce dal fatto che viene espressamente citato, nella bozza di decreto approvato in Conferenza Stato-città, tra gli adempimenti assorbiti, il che potrebbe anche far supporre in una nuova estrapolazione del medesimo per inserirlo nel PIAO. La questione sarà chiarita con l'adozione dei provvedimenti del Presidente della Repubblica e del Dipartimento della Funzione pubblica, affinché il Piao sia effettivamente operativo; dovendo approvare il Piao anche in assenza del decreto attuativo, si ritiene che il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento possa essere al momento non considerato.

RICHIAMATE:

- la L.R. 6/2014 che prevede la modifica della titolarità delle autorizzazioni all'esercizio di attività socio-educative ed al subentro obbligatorio delle Unité des Communes valdôtaines nell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali individuati nell'art. 16 della suddetta legge regionale;
- la Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius con deliberazione n. 45/2016 avente ad oggetto "Passaggio di gestione degli asili-nido presenti sul territorio dell'Unité: determinazioni in merito" ha deliberato il subentro nella piena titolarità del servizio degli asili situati sul proprio territorio a partire dal 1° settembre 2017.

CONSTATATO quindi che dal 1° settembre 2017 la gestione dell'asilo nido è passata all'allora Comunità montana Mont-Emilius, ora denominata Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius e che, pertanto l'Associazione da anni amministra solo la gestione ordinaria come si evince dagli atti contabili e, alla luce di quanto sopra, lo scopo principale dell'Associazione ovvero l'erogazione del servizio di asilo nido viene meno, la predisposizione del DUP non si ritiene necessaria.